

COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.59

OGGETTO:

UTILIZZO PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, L. 311/2004 DI DIPENDENTE DEL COMUNE DI ORTA SAN GIULIO

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero nella sede Comunale ed in modalità telematica, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PANZA DANIELE - Sindaco	Sì
2. DEGIULI ELLA ANNA MARIA - Vice Sindaco	Sì (da remoto)
3. FANTINI ALESSANDRO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco PANZA DANIELE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la struttura organizzativa dell'Ente Comunale è articolata come segue:
 - Amministrativa/Affari generali/Servizi Culturali/Personale
 - Servizi demografici
 - Ragioneria -Tributi – Servizio di Igiene Urbana
 - Vigilanza e Commercio
 - Ufficio tecnico Edilizia privata/patrimonio/ambiente/Lavori pubblici
- si rende necessario inserire una risorsa nell'Ufficio di Polizia Locale – Area Vigilanza e Commercio, attualmente priva di personale dipendente, onde assicurarne il regolare ed adeguato funzionamento e garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge;
- non vi sono risorse interne in grado di poter svolgere proficuamente le attività necessarie alla realizzazione dei servizi attinenti all'area, trattandosi di Ente di ridotte dimensioni, con carenza di organico e risorse finanziarie limitate;
- si ritiene necessario adottare una soluzione alternativa e ad interim, tesa a contemperare efficacia dell'azione amministrativa ed economicità;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purchè autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza".

Visti:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui "Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale

orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010";

- il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato - il *discrimen* sussistente tra lo "scavalco d'eccedenza" ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato "scavalco condiviso" ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
- l'art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: "all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo *"le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale..."*;
- la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che *"il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità"*;

Considerato che:

- questo Ente chiedeva per le vie brevi, ai sensi dell'art. 53 D.L.gs. 165/01 ed art. 1 comma 557 legge 311/2004, di fruire della collaborazione della dott.ssa Miriana Baroli, dipendente del Comune di Orta San Giulio, per sopperire alle esigenze lavorative presso l'Area Vigilanza e Commercio di questo Comune per il numero massimo di ore settimanali consentite, oltre l'ordinario orario lavorativo;
- la dipendente ha manifestato in proposito la piena disponibilità ed interesse allo svolgimento della propria attività presso l'Ente richiedente;

Richiamata la richiesta di autorizzazione di prestazione lavorativa della dipendente Baroli Miriana, ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, trasmessa al Comune di Orta San Giulio prot. 0002767 in data 23.04.2026 per il periodo 01.07.2026 – 31.12.2026 e ricevuta la stessa dal Comune di Orta San Giulio, prot. 0006281 in data 15.06.2026, ns prot. 0003393 del 15.06.2026, per il periodo 01.07.2026 – 31.10.2026, per un monte ore massimo pari a n. 8 ore settimanali;

Preso atto che la soluzione de qua, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consentirebbe all'ente la realizzazione delle esigenze *ut supra* descritte: in primis, l'efficacia dell'azione amministrativa attesa la comprovata esperienza nel settore interessato del dipendente succitato;

Accertata l'esigenza eccezionale e temporanea di ricorrere a tale forma di prestazione lavorativa;

Preso atto:

- del pieno rispetto dei vincoli di spesa per le assunzioni a tempo determinato;
- della sussistenza dei prerequisiti necessari per poter effettuare assunzioni ed in particolare:
 - a) la programmazione triennale del fabbisogno del personale e la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale;
 - b) il Piano delle azioni positive;
 - c) il Piano della Performance;

Ritenuta la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi dai membri della Giunta comunale;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono integralmente riportate;

1. Di disporre l'utilizzo della prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 1, comma 557, l. 311/2004, del dipendente del Comune di Orta San Giulio dott.ssa Baroli Miriana, per il periodo **01.07.2026 – 31.10.2026**, per un monte ore massimo pari a n. 8 ore settimanali, in attuazione delle motivazioni indicate in premessa e a seguito della prescritta autorizzazione dell'Ente di appartenenza;
2. Di dare atto che:
 - l'utilizzo delle prestazioni lavorative del dipendente saranno articolate in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e saranno tali da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'utilizzo del dipendente sopra individuato avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'utilizzo dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, la durata massima consentita;
 - il rapporto sarà configurato quale lavoro subordinato e al dipendente sarà corrisposto un compenso, per le ore effettivamente prestate, ragguagliato al trattamento economico fondamentale, comprensivo di indennità di comparto e di vacanza contrattuale percepite in base al Contratto Collettivo Enti Locali secondo il livello di appartenenza;
3. Di riservarsi la facoltà di modificare il presente atto, in presenza di mutate esigenze;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000, stante l'urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Daniele PANZA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
dott.ssa Elisabetta Elena VALSESIA

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.